# REGOLAMENTO (CEE) N. 2824/83 DELLA COMMISSIONE

**del 10 ottobre 1983**

**recante apertura, ripartizione e modo di gestione di un contingente tariffario comunitario di pomodori freschi o refrigerati della sottovoce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (1983/1984)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 435/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3486/80 (2), in particolare l'articolo 23,

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 435/80 prevede l'apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario comunitario di 2 000 tonnellate di pomodori freschi o refrigerati della sottovoce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico; che il periodo contingentale va dal 15 novembre al 30 aprile; che il dazio applicabile entro il limite del contingente è fissato al 4,4 % con una riscossione minima di 0,8 ECU per 100 chilogrammi peso netto; che è opportuno aprire un contingente tariffario comunitario di 2 000 tonnellate per il periodo in questione;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che, tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario il cui periodo d'applicazione è molto breve, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la facoltà di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e secondo la procedura prevista dall'articolo 1, paragrafo 2; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 15 novembre 1983 al 30 aprile 1984 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 2 000 tonnellate per i pomodori, freschi o refrigerati, della sottovoce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Nei limiti di tale contingente tariffario, il dazio della tariffa doganale comune applicabile a questi prodotti è sospeso al 4,4 % con un riscossione minima di 0,8 ECU per 100 kg peso netto.

Nei limiti di detto contingente tariffario, la Grecia applica i dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1979.

2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, a un prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché i prelievi effettuati secondo l'articolo 1, paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale.

(1) GU n. L 55 del 28. 2. 1980, pag. 4.
(2) GU n. L 365 del 31. 12. 1980, pag. 2.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodoti in questione ai loro prelievi man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

*Articolo 3*

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sul contingente.

*Articolo 4*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*